



40324-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

EDUARDO DE GREGORIO	- Presidente -	Sent. n. 2167/22
ROSSELLA CATENA	- Consigliere relatore -	UP - 09/09/2022
MICHELE ROMANO	- Consigliere -	R.G.N. 30614/2021
IRENE SCORDAMAGLIA	- Consigliere -	
ELENA CARUSILLO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna,
Fallimento ^(omissis) s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore, legale
rappresentante p.t., avvocato ^(omissis), nella qualità di parte civile,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, emessa in data
12/04/2021 nei confronti di ^(omissis), nato a ^(omissis) ;
^(omissis), nata a ^(omissis) ; ^(omissis), nato a ^(omissis)
^(omissis) ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Nicola Lettieri, che, riportandosi alle conclusioni scritte già inviate in
data 06/97/2922, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;

udito l'avv.to (omissis) , difensore della parte civile Fallimento (omissis) s.r.l., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

udito l'av.to (omissis) , difensore delle parti civili Fallimento (omissis) s.r.l. e Fallimento (omissis) s.r.l., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale, depositando conclusioni scritte e nota spese;

udito l'avv.to (omissis) , difensore di fiducia di (omissis) , nonché quale sostituto processuale dell'avv.to (omissis) , difensore di fiducia di (omissis) , che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 24/09/2017, con cui (omissis) , (omissis) e (omissis) erano stati condannati a pena di giustizia per i reati di bancarotta a loro rispettivamente ascritti i relazione ai fallimenti della (omissis) s.r.l., della (omissis) s.r.l., della (omissis) s.r.l., dichiarate fallite, rispettivamente, in data (omissis) , (omissis) , (omissis) - e, dichiarata la nullità del decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice per l'udienza preliminare, disponeva la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per quanto di competenza.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna ricorre, in data 17/06/2021, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in relazione all'art. 581, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito dichiarato inammissibile l'appello della parte pubblica in quanto il pubblico ministero non aveva esplicitato la richiesta sanzionatoria, benché la Cassazione abbia affermato che non sia necessaria, nell'ambito dell'appello del pubblico ministero, la precisa individuazione della pena da infliggere, essendo sufficiente la richiesta di condanna; quanto alla mancata individuazione della pena da parte del Procuratore Generale in sede di conclusioni in udienza, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, la Cassazione si è pronunciata, con sentenza n. 42645/2004, rilevando come non

sia necessaria la specifica quantificazione della pena; in nessun caso, quindi, tale circostanza può concretare una rinuncia all'impugnazione, per la quale è richiesto un atto formale che non ammette equipollenti;

2.2 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in relazione agli artt. 178 e 453 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito dichiarato nullo il decreto di giudizio immediato per carenza della richiesta del pubblico ministero, a fronte, al contrario, di una richiesta di giudizio immediato formulata dalla pubblica accusa e sottoscritta dal pubblico ministero, nonostante la carenza delle sole righe finali della richiesta medesima, il che non inficia né l'individuazione della natura dell'atto né la sua paternità; peraltro, la motivazione della Corte di merito sulle ragioni della nullità risulta del tutto carente, a fronte della condivisibile motivazione, sul punto, del primo giudice, che aveva motivato sulle ragioni per le quali l'atto risultasse del tutto conforme al modello legale; inoltre, la decisione risulta in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 42979 del 2014 e dalle sezioni semplici in tema di sindacabilità dei presupposti di ammissibilità del rito da parte del giudice del dibattimento (Sez. 2, sentenza n. 29750 del 2019); né appare possibile qualificare l'atto come inesistente, alla luce dei principi generali circa l'indicata categoria;

2.3 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in relazione all'art. 453 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito ritenuto che, in ogni caso, sussistesse la nullità del decreto di citazione per il giudizio immediato per effetto della diversità tra l'imputazione di cui ai capi 1) n. 2 e b) n. 1 contenuta nei provvedimenti cautelari e quella contenuta nella richiesta e nel decreto di giudizio immediato, laddove nelle due dette imputazioni non si è operata alcuna modificazione del fatto, bensì è stata esplicitata più accuratamente la condotta contestata.

3. Il fallimento ^(omissis) s.r.l. in liquidazione, parte civile, in persona del curatore avv.to ^(omissis) . ricorre, in data 23/07/2021, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv.to ^(omissis) deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

3.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in relazione agli artt. 177, 178 lett. b) e c), 453, 456 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato benché la stessa non sia prevista da alcuna disposizione normativa, ritenendo che la richiesta di giudizio immediato di cui all'art. 453 cod. proc. pen. debba assumere le stesse

forme richieste dall'art. 417 cod. proc. pen. per la richiesta di rinvio a giudizio, in contrasto con il dato normativo, che non richiama affatto detta ultima disposizione in tema di giudizio immediato, oltre che in contrasto con la diversa natura delle due richieste;

3.2 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in relazione agli artt. 177, 178 lett. b) e c), 521 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato per asserita mancanza di correlazione tra accusa formulata in sede cautelare e accusa formulata in sede di decreto di giudizio immediato, situazione rispetto alla quale non è prevista l'applicazione della disposizione ritenuta violata, senza contare che la modulazione del capo di imputazione sub b) n. 1 non consente di individuare la lesione del diritto di difesa, neanche spiegato dalla sentenza impugnata, peraltro in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità;

3.3 si deduce, infine, l'abnormità della sentenza alla luce della massima di cui alla sentenza della Cassazione, Sez. 3, n. 31728 del 28/03/2013, per avere la Corte di merito "coniato" nullità non previste dal sistema.

4. In data 20/07/2022 è pervenuta memoria difensiva nell'interesse di (omissis) (omissis), a firma del difensore di fiducia, avv.to (omissis), con cui - dopo aver ripercorso l'iter procedimentale, già oggetto di una denuncia presso la competente Procura, archiviata allo stato - la difesa ribadisce la radicale carenza dell'atto del pubblico ministero, in relazione ai requisiti di cui agli artt. 417 lett. a) e 453 cod. proc. pen., non comprendendosi nei confronti di quali imputati e per quali imputazioni fosse stato richiesto il giudizio immediato, posto che la richiesta del pubblico ministero risulta mancante nell'ultima pagina; quanto ai capi a) n. 2 e b) n. 1, la difesa illustra le ragioni per le quali si deve ritenere la radicale diversità dei fatti contestati con l'imputazione cautelare rispetto a quelli contenuti nel decreto di giudizio immediato.

5. In data 16/07/2022 è pervenuta, a mezzo pec, memoria di replica a firma dell'avv.to (omissis), difensore di fiducia di (omissis) che, alla luce soprattutto delle conclusioni del Procuratore Generale di udienza innanzi alla Corte territoriale, ha ribadito l'inammissibilità del ricorso della parte pubblica per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata chiesta, in udienza, la conferma della sentenza di primo grado, e non la sua riforma, come richiesto con i motivi di appello. Ha, quindi, allegato la richiesta di rinvio a giudizio immediato ed il decreto che dispone il giudizio immediato, a dimostrazione della corretta decisione della Corte territoriale sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del Procuratore Generale è fondato e va, pertanto, accolto.

1. Quanto al primo motivo di ricorso, va premesso che con l'atto di appello il Procuratore della Repubblica non aveva quantificato la richiesta di pena, essendosi limitato a fare rinvio alla pena che sarebbe stata richiesta in udienza dal Procuratore generale nel corso della discussione innanzi alla Corte di Appello. In tale sede il Procuratore generale di udienza aveva rinunciato ai motivi di impugnazione in riferimento ai capi C1) e C2), quindi aveva chiesto la conferma, nel resto, della sentenza impugnata, depositando le conclusioni scritte rassegnate dal pubblico ministero in primo grado, all'udienza del 17/09/2018, in cui, tuttavia, parimenti non era stata quantificata la pena.

In sostanza, quindi, la parte pubblica, in tutte le sedi processuali, a partire dall'atto di impugnazione, ha sempre genericamente richiesto la condanna, senza mai aver quantificato la richiesta di pena nei confronti degli imputati.

Tanto premesso, occorre ricordare che, in linea generale, nessuna inammissibilità dell'impugnazione può essere ravvisata in tal caso. Pacificamente, infatti, il requisito di cui all'art. 581, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., concernente l'enunciazione delle richieste del pubblico ministero, è soddisfatto anche dalla generica richiesta di condanna, che non quantifichi l'entità della pena da infliggere (Sez. 2, n. 50098 del 15/09/2017, Langella, Rv. 271184, in cui è stato precisato che nessuna norma vieta di riservare al Procuratore generale di udienza la mera quantificazione della pena, osservando che tale possibilità può rilevarsi, anzi, necessaria al fine di formulare una conclusiva richiesta di pena che tenga conto, anche in favore dell'imputato, del complessivo comportamento processuale tenuto dallo stesso anche nel corso del giudizio di appello; conforme: Sez. 5, n. 42645 del 13/10/2004, De Siena, Rv. 229929).

Né si può concordare con le argomentazioni della Corte territoriale, secondo cui – come si legge a pag. 55 della sentenza impugnata – l'appello del pubblico ministero sarebbe inammissibile per mancanza di concreto interesse; tale motivazione, per la verità, risulta del tutto confusa, posto che la manifestazione dell'interesse del pubblico ministero è evidenziata dalla sussistenza dei motivi di appello e dalla richiesta, anche generica, di condanna.

Ed infatti, la confusione che connota la motivazione della Corte di merito discende dal fatto che la quantificazione della pena è un concetto diverso dall'interesse all'impugnazione; ciò sia in quanto il pubblico ministero non ha alcuna influenza sulla concreta determinazione della pena, che spetta

esclusivamente al giudice, consistendo l'interesse della parte pubblica nella rimozione di una situazione antigiuridica che – in ipotesi – può scaturire da una illegittima assoluzione.

Ne discende che l'interesse del pubblico ministero è finalizzato ad ottenere una sentenza di condanna ad una pena legale, ma non ad una pena specifica, a maggior ragione nel caso in esame, in cui l'impugnazione ha per oggetto unicamente l'assoluzione da determinati reati.

Sotto altro profilo, la Corte territoriale ignora del tutto il pacifico orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui la rinuncia all'impugnazione da parte del pubblico ministero costituisce atto abdicativo di carattere formale, che non ammette equipollenti; tale atto, infatti, è disciplinato, quanto a legittimazione, modalità di presentazione e termini, dall'art. 589 cod. proc. pen., con la conseguenza che tale manifestazione di volontà deve essere espressa dal pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione fino all'apertura del dibattimento, ovvero dal pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se quest'ultima sia stata proposta da altro pubblico ministero, prima dell'inizio della discussione, in modo chiaro e inequivoco e non può, pertanto, essere desunta unicamente dal tenore delle richieste conclusive formulate dal procuratore generale nell'udienza di appello, neanche nel caso in cui questi solleciti la conferma del provvedimento di assoluzione impugnato (Sez. 6, n. 35267 del 22/06/2021, Crea Teodoro, Rv. 281984; Sez. 3, n. 1591 del 29/10/2009, dep. 14/01/2010, Calbejan e altri, Rv. 245754; Sez. 1, n. 42157 del 04/10/2006, Lago e altri, Rv. 235567, in cui la dichiarazione del Procuratore generale in sede di appello, di non voler coltivare l'appello, non è stata ritenuta idonea ad integrare atto di rinuncia all'impugnazione).

Peraltro, questa Corte regolatrice si è occupata della problematica in esame anche in riferimento all'eventuale configurazione di casi di nullità, pervenendo alla conclusione secondo la quale l'art. 178, lett. b) cod. proc. pen., sanziona con la nullità unicamente la violazione delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento; tale obbligo di partecipazione al procedimento, invero, non implica che il pubblico ministero debba svolgere le sue conclusioni, orali o scritte, su tutte le questioni che si possono prospettare in relazione alle possibili statuizioni del giudice, con la conseguenza che nessuna nullità può discendere dal rifiuto del pubblico ministero di udienza di concludere nel merito (Sez. 2, n. 6916 del 17/01/1996, Campanale, Rv. 205365); al contrario, risulta affetta da nullità unicamente la sentenza il cui dispositivo sia stato adottato e letto in udienza senza aver preventivamente consentito al pubblico ministero di discutere (Sez. 2, n. 52608 del 05/12/2014, De Gluadi e altri, Rv. 261547).

Nel caso in esame, il Procuratore generale ha senza dubbio partecipato all'udienza di appello ed ha rassegnato le proprie conclusioni, per cui, alla luce dei principi sin qui illustrati, la mancata quantificazione della pena non rileva neanche sotto l'aspetto della nullità; ciò sia alla luce del principio di tassatività delle nullità, individuate dai soli casi di cui all'art. 178, lett. b), cod. proc. pen., sia considerato che la quantificazione della pena rappresenta una prerogativa del giudice, non certamente del pubblico ministero, la cui richiesta sul punto può anche essere generica.

Non a caso, infatti, sulla quantificazione della pena il principio devolutivo fa sì che il giudice dell'appello possa modificare in senso peggiorativo l'entità della pena irrogata con la sentenza di primo grado solo quando i motivi dell'impugnazione riguardino specificamente il relativo punto della decisione, e non per il solo fatto che l'appello sia stato presentato dal pubblico ministero (Sez. 4, n. 8605 del 29/01/2008, Bruti, Rv. 238937).

Specularmente, quindi, va ribadito il principio secondo il quale la quantificazione della pena costituisce una prerogativa del giudice, sulla cui determinazione non può in alcun modo influire la specificità o meno della richiesta della parte pubblica, a fronte di un appello avverso sentenza di assoluzione.

Appare, infine, inspiegabile, nell'ambito di una fisiologica dialettica processuale, per quale ragione la Corte territoriale – a fronte di conclusioni della parte pubblica che risultavano generiche quanto alla determinazione della pena – non abbia interloquuto con il Procuratore generale sul punto, sollecitandolo ad una specifica richiesta ovvero ad una formalizzazione della rinuncia al gravame.

Sul punto va ricordato, poi, che la memoria a firma dell'avv.to (omissis) – che ha prodotto il decreto e la richiesta – non tiene conto del fatto che il P.G. di udienza aveva rinunciato all'appello per i capi C2) e C3), opponendosi alle generiche ed insistendo nei motivi di appello

2. Il secondo motivo del ricorso del Procuratore generale ed il corrispondente primo motivo del ricorso della parte civile appaiono, parimenti, fondati.

Va premesso che la verifica dell'atto processuale in esame, esibito dalla difesa in allegato, consente di rilevare come si tratti, in intestazione, di atto qualificato come "richiesta di giudizio immediato", con l'indicazione delle relative norme processuali, contenente l'indicazione del numero di Registro Generale del procedimento, le generalità complete degli imputati, l'individuazione dei loro difensori e delle parti civili, la formulazione dei capi di imputazione e l'indicazione delle fonti di prova, l'indicazione dell'intervenuto interrogatorio degli imputati e, infine, le sottoscrizioni dei pubblici ministeri dott. (omissis) e dott.ssa (omissis), essendo mancante solo la sottoscrizione della dott.ssa (omissis)

(omissis), pur indicata in calce all'atto stesso; si rileva, infine, il deposito dell'atto stesso presso la segreteria del pubblico ministero ed il successivo invio, con relativa attestazione, alla cancelleria del Giudice per le indagini preliminari di Ravenna.

Tale descrizione – peraltro non dirimente, per le ragioni che di seguito verranno indicate – appare tuttavia opportuna per chiarire come, *prima facie*, la richiesta del pubblico ministero risulti connotata dai requisiti essenziali della corrispondente categoria legale, il che rende viepiù incomprensibile l'individuazione, da parte della Corte territoriale, della "nullità" – macroscopicamente insussistente alla luce dei consolidati parametri ermeneutici di seguito illustrati -.

Come noto, le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018, hanno affermato il principio secondo il quale *"La decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato."*

Il massimo consesso nomofilattico di questa Corte ha, in sintesi, chiarito che il provvedimento adottato dal giudice con l'emissione del decreto di giudizio immediato chiude una fase di carattere endoprocessuale, del tutto priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi, in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen.

Tale indirizzo ermeneutico risulta ribadito anche dalle Sezioni semplici (Sez. 2, n. 29570 del 27/03/2019; De Rose Francesco, Rv. 276731; Sez. 3, n. 1482 del 20/09/2017, dep. 15/01/2018, P.e P.C., Rv. 271981), e da esso il Collegio non intende discostarsi, anche considerato che, nel caso di specie, non risulta essersi verificata alcuna delle nullità discendenti dall'omesso interrogatorio o dall'omesso invio ad alcuno degli imputati dell'invito a presentarsi, evenienza che, non a caso, non risulta mai dedotta né eccepita.

Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata non indica neanche quale nullità si sarebbe verificata nel caso in esame, tale da determinare la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato.

Trattasi, all'evidenza, di un *vulnus* assolutamente incolmabile e macroscopico, posto che esso evidenzia la totale carenza di considerazione, da parte della Corte territoriale, del fondamentale principio di tassatività delle nullità, che obbliga il giudice che rilevi la sussistenza di una nullità, di indicarla chiaramente, motivando anche in ordine alla sua eventuale rilevabilità di ufficio ovvero alla tempestiva eccezione della parte, oltre che alla fondatezza della nullità

medesima, in quanto ascrivibile ad una delle categorie tassativamente individuate dal legislatore.

In ogni caso, ciò che va ribadito in questa sede non può prescindere dal percorso ermeneutico chiaramente indicato dalle Sezioni Unite, che, dopo aver delineato i requisiti del giudizio immediato, ossia la nozione di evidenza della prova (che *"ha una sua precisa valenza semantica qualifica l'indagine condotta dal pubblico ministero e riguarda tutti gli atti delle indagini preliminari e non soltanto le prove utilizzabili in dibattimento, che potrebbero non essere affatto acquisite. L'evidenza probatoria si traduce in una prognosi sulla sostenibilità in giudizio dell'accusa e deve essere tale da consentire di escludere che il contraddittorio fra le parti possa indurre il giudice dell'udienza preliminare a pronunciare una sentenza di non luogo a procedere (Sez. U, n. 22 del 06/12/1991, dep. 1992, Di Stefano. Rv. 19247-9; Corte cost., ordd. nn. 276 del 1995 e 182 del 1992)."*), ritenuto fondamento logico-sistematico del giudizio immediato, che prevede il passaggio alla fase dibattimentale senza la preventiva celebrazione dell'udienza preliminare, ha sottolineato come l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o, comunque, la rituale previa contestazione degli addebiti e la fissazione dei termini per l'introduzione del giudizio siano componenti funzionali ad un corretto accertamento dell'evidenza probatoria.

Ciò in quanto *"Il previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o, comunque, la contestazione dell'accusa con l'invito a comparire emesso nelle forme indicate nell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen. è indispensabile per porre la persona in condizione di esporre la sua versione, fornire le sue discolpe, adottare le più opportune iniziative difensionali, interloquire sulla natura, evidente o meno, delle prove, contrastare la richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato e la sua eventuale adozione. Il contraddittorio effettivo (o, quanto meno, la possibilità dello stesso) in ordine all'esito delle investigazioni svolte dal pubblico ministero rappresenta un passaggio procedimentale ineludibile per la formulazione del giudizio di evidenza della prova, implicante, come già detto, un apprezzamento di superfluità dell'udienza preliminare. La previsione di termini predeterminati per lo svolgimento delle indagini e per la richiesta di instaurazione del rito costituisce un ulteriore presupposto coerente con gli altri legislativamente previsti, potendosi cogliere un chiaro nesso tra non particolare complessità delle indagini, evidenza della prova, stato detentivo della persona accusata (nel giudizio immediato c.d. custodiale), peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano tale rito (Corte cost. sentt. nn. 52 del 2004, 12 del 2003, 256 del 2003, 371 del 2002). Solo le indagini suscettibili di essere svolte in un tempo contenuto hanno la capacità d'indurre a quella valutazione di evidenza probatoria, destinata alla pronta verifica dibattimentale."*

Sulla base di tale inquadramento il massimo consesso nomofilattico ha ricordato che, pertanto, l'ammissione del giudizio immediato è sempre insindacabile da parte del giudice del dibattimento: *"Considerato che occorrerebbe riservare alla conclusione dell'istruzione dibattimentale la verifica della sussistenza dell'evidenza della prova da parte del giudice del dibattimento cui è ignota la gran parte degli atti delle indagini preliminari, sarebbe irrazionale una norma che, per consentire all'imputato l'esercizio del diritto di difesa, prevedesse la possibilità di un regresso del processo ad una fase, come quella dell'udienza preliminare, in cui ha minore estensione il suo diritto di provare e argomentare le proprie discolpe."*

Altra conseguenza di tale ricostruzione è che *"La presentazione, ad opera del pubblico ministero, della richiesta di adozione di decreto di giudizio immediato rappresenta un atto d'impulso processuale, teso all'instaurazione del rito, soggetto al controllo del giudice per le indagini preliminari e alla condizione risolutiva dell'accoglimento della domanda stessa. Gli artt. 454 e 455 cod. proc. pen. distinguono, infatti, nettamente il momento dell'iniziativa del pubblico ministero da quello relativo alla verifica giudiziale della sussistenza di tutti i presupposti per l'effettiva instaurazione del rito in questione."*

Il che fa sì che l'ordinamento processuale preveda, quale correttivo interno al sistema, rispetto a possibili "patologie", unicamente il controllo, da parte del giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di giudizio immediato, circa la sussistenza dei presupposti per il passaggio alla fase dibattimentale senza la previa celebrazione dell'udienza preliminare. *"Attesa la sua natura endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della più ampia sequenza procedimentale di approdo alla fase del dibattimento, il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari è insuscettibile di sindacato da parte del giudice del dibattimento (Sez. 3, n. 31728 del 28/03/2013, En Naoumi Youssef, Rv. 2546733; Sez. 6, n. 6989 del 10/01/2011, C., Rv. 249563; Sez. 4, n. 39597 del 27/06/2007, Pierfederici, cit.; Sez. 1, n. 23927 del 14/04/2004, Di brio, cit.; Sez. 1, n. 24617 del 10/04/2001, De Siena, cit.; Sez. 1, n. 9553 del 14/07/2000, Kallerig, cit.; Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani, cit.; Sez. 5, n. 5154 del 19/02/1992, Fresta, cit.) in coerenza del resto, con i principi affermati dalla Consulta che ha condivisibilmente affermato che non esiste una norma costituzionale che imponga di riconoscere anche al giudice del dibattimento il potere di valutare l'ammissibilità del rito (Corte cost. sent., n. 482 del 1992)."*

Tale impostazione è stata ritenuta rispettosa dei principi desumibili dalla Costituzione, oltre che coerente con il complessivo assetto del processo penale che attribuisce rilievo centrale al dibattimento, quale sede fondamentale di verifica giurisdizionale in cui può esplicarsi con pienezza e nel contraddittorio fra



le parti il diritto di difesa, oltre che alle esigenze di razionalità e di celerità del processo, come anche di recente ribadito (Sez. 2, n. 33712 del 08/06/2017, Michelini e altri, Rv. 270424, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 453 cod. proc. pen. - per contrasto con l'art. 24 comma secondo Cost. - nella parte in cui non riconosce la sindacabilità, da parte del giudice del dibattimento, dei presupposti per l'emissione del decreto di giudizio immediato, dovendosi ritenere non rilevante un'eventuale erronea valutazione espressa sul punto dal giudice delle indagini preliminari, dal momento che l'instaurazione del giudizio ordinario comporta, con il dibattimento, la massima espansione delle facoltà e garanzie difensive.)

La ricognizione dell'istituto processuale del giudizio immediato, operata dalle Sezioni Unite - e sin qui sintetizzata -, viene del tutto palesemente ignorata dalla Corte territoriale che, omettendo altresì di considerare il principio di tassatività delle nullità, ordisce una motivazione del tutto apparente e priva - al di là dei formali ed impropri richiami alla giurisprudenza di legittimità - di ogni sostanziale riferimento alle categorie processuali fondamentali di riferimento sin qui illustrate.

3. Il terzo motivo del ricorso del P.G. ed il corrispondente secondo motivo del ricorso della parte civile, conseguentemente, risultano fondati per le medesime argomentazioni sin qui espresse al punto 2 della presenta trattazione.

A prescindere dalla diversità o meno del fatto contestato con l'imputazione provvisoria formulata in sede cautelare rispetto a quello posto a base dell'accusa formulata in sede di decreto di giudizio immediato, che in astratto potrebbe essere anche ravvisata, tale eventuale difformità del contenuto delle vicende poste a base delle rispettive imputazioni in ogni caso non rileva in termini di nullità del decreto di giudizio immediato.

Ciò in quanto non si sarebbe realizzata, anche nel caso di diversità del fatto, alcuna violazione del diritto di difesa, posto che la possibilità per l'accusato di confrontarsi con il fatto nella sua identità materiale è il parametro alla stregua del quale valutare la garanzia del contraddittorio.

Tale principio è già stato affermato nella diversa situazione processuale in cui era stata dedotta la nullità del decreto di giudizio immediato per diversa qualificazione giuridica del fatto (Sez. 5, n. 37463 del 22/09/2021, Crimi Daniele, Rv. 281876; Sez. 2, n. 18197 del 26/02/2020, Simone Francesco, Rv. 279410). Sebbene si tratti di situazioni diverse - nei casi delle sentenze citate era stata dedotta la diversa qualificazione giuridica del fatto, mentre nel caso di specie è stata dedotta la diversità strutturale del fatto - il fondamento giuridico sotteso all'impostazione della problematica non può prescindere dalla struttura

del giudizio immediato, né dalla valutazione circa la concreta sussistenza della lesione dei diritti difensivi degli imputati.

Come anche di recente ribadito da questa Corte di legittimità, va ricordato che in sede di emissione di misure cautelari, il requisito della descrizione del fatto è previsto in maniera sommaria, unitamente all'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, come sancito dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.; ciò in quanto l'indagato deve essere informato circa il tenore delle accuse a suo carico, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, il che non richiede una dettagliata ed esaustiva descrizione delle condotte, che può essere anche sommaria e sintetica, purché, sul versante della fase cautelare, il soggetto interessato ne abbia, comunque, immediata e sicura conoscenza, allo scopo di esercitare le sue prerogative difensive.

L'imputazione, quindi, si cristallizza solo al momento dell'esercizio dell'azione penale, in coerenza con una logica di progressività dell'accertamento giudiziale, alla quale è connaturale un certo grado di fluidità dell'addebito nella fase procedimentale antecedente all'esercizio dell'azione penale, in cui le indagini sono *in itinere* ed è, quindi, fisiologico che i lineamenti fattuali dell'accusa possano non risultare ancora del tutto nitidi (Sez. 3, n. 25995 del 22/07/2020, Gigliotti Francesco, Rv. 279898; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio Paolo, Rv. 279505; Sez. 3, n. 15671 del 05/03/2014, P.M. in proc. Diarassouba, Rv. 259432).

Tale concetto va coordinato con la specifica modalità di esercizio dell'azione penale rappresentata dal decreto di giudizio immediato, le cui peculiari caratteristiche ed i cui requisiti fondamentali sono stati descritti esaustivamente, come detto, dalle Sezioni Unite Squicciarino, citata.

In particolare, nel giudizio immediato custodiale, quale quello in esame, l'adozione della misura cautelare, seguita dalla definizione della procedura di riesame o, comunque, dal decorso dei termini per richiederla, non esaurisce il doveroso apprezzamento dell'evidenza probatoria, apprezzamento che va effettuato dopo l'esame di tutti gli atti delle investigazioni compiute e dopo avere offerto alla persona incolpata l'opportunità di interlocuzione, attraverso l'avviso a rendere interrogatorio e l'indicazione dei fatti da cui risulta l'evidenza probatoria, il tutto nel rispetto dei termini indicati dall'art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Da ciò consegue che, pur essendo insindacabile la valutazione compiuta dal giudice per le indagini preliminari circa l'evidenza della prova e l'impossibilità di annullare il decreto di giudizio immediato per la mancanza di una prova evidente, la decisione dibattimentale non può che fare riferimento ai soli accertamenti compiuti entro il termine fissato dalla legge per lo svolgimento delle indagini, sicché un errore di valutazione del pubblico ministero circa la

tenuta del quadro probatorio può comportare l'affermazione di infondatezza dell'accusa.

Per tale ragione, come già detto, il previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o, comunque, la contestazione dell'accusa con l'invito a comparire emesso nelle forme indicate nell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., risulta un passaggio procedimentale ineludibile per la formulazione del giudizio di evidenza della prova, in quanto con esso il soggetto viene posto in condizione di esporre la sua versione, fornire le sue discolpe, adottare le più opportune iniziative difensionali, interloquire sulla natura, evidente o meno, delle prove, contrastare la richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato e la sua eventuale adozione.

La considerazione che gli artt. 454 e 455 cod. proc. pen. distinguono nettamente il momento dell'iniziativa del pubblico ministero da quello relativo alla verifica giudiziale della sussistenza di tutti i presupposti per l'effettiva instaurazione del rito in questione, ha, quindi, condotto il massimo organo nomofilattico di questa Corte ad affermare il principio di diritto secondo cui *"L'inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, previsti rispettivamente per la richiesta di giudizio immediato ordinario e per quello cautelare è rilevabile da parte del giudice per le indagini preliminari, attenendo ai presupposti del rito"*.

Alla luce di tali principi, quindi, ed in coerenza con essi, appare evidente come il requisito della completezza delle indagini non si identifichi affatto con quello della corrispondenza integrale delle modalità fattuali della vicenda posta a base dell'imputazione cautelare.

Anzitutto in quanto la formulazione provvisoria dell'imputazione nella fase cautelare non esclude affatto che il materiale investigativo abbia già consentito di far emergere specifiche condotte suscettibili di sostanziare la condotta in concreto penalmente rilevante, ma per sinteticità nella formulazione dell'accusa escluse dalla descrizione del fatto; in altre parole, come detto, la descrizione provvisoria del fatto può non esaurire la complessità del materiale investigativo, idoneo ad influire su di una più meditata formulazione delle condotte.

In tal senso la difesa non si è in alcun modo doluta che le specifiche condotte oggetto di diversa contestazione – secondo la prospettazione difensiva - non trovassero fondamento in atti e risultanze di indagine già presenti nella fase cautelare.

Ma vi è di più: a seguito dello sviluppo delle indagini, ancorché svolte nei termini di cui all'art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen. e, quindi, entro il termine massimo di centottanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare, ben può verificarsi un'evoluzione nell'andamento delle investigazioni che consenta di diversamente modulare il fatto di reato, ferma restandone la originaria qualificazione giuridica.



In tal caso l'interessato, che già aveva avuto modo di contrastare in sede di incolpazione provvisoria l'impostazione accusatoria, dovrà proseguire nell'esercizio dei suoi diritti difensivi a fronte di un fatto la cui qualificazione è rimasta immutata, ma le cui modalità sono state parzialmente modificate, ulteriormente specificate e anche diversamente descritte sotto l'aspetto fattuale. Egli, quindi, avrà a disposizione la fase dell'interrogatorio per contrastare l'emergenza di ulteriori elementi non evidenziati dall'ordinanza di custodia cautelare, posto che il giudice dovrà, in sede di emissione del decreto di giudizio immediato, preventivamente verificare se tali elementi sopravvenuti siano stati acquisiti nei termini di cui all'art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen. e se su di essi vi sia stata la contestazione dell'accusa con l'invito a comparire emesso nelle forme indicate nell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., atteso che tali passaggi procedurali risultano ineludibili per la formulazione del giudizio di evidenza della prova.

Ciò senza contare che nella fase dibattimentale l'imputato può pienamente esercitare tutte le sue prerogative, ancorché tale fase sia stata introdotta da un giudizio di decreto immediato. Anche in tal caso, infatti, come già osservato, (Sez. 5, n. 37463 del 22/09/2021, Crimi Daniele, Rv. 281876), *"il pubblico ministero, in ragione delle prerogative anche di matrice costituzionale di cui è titolare in ordine all'esercizio dell'azione penale, non incontra limiti nell'attribuire al fatto nell'atto di impulso della fase processuale la qualificazione giuridica che ritiene corretta, fermo restando che una volta esercitata l'azione, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., l'unico arbitro dell'inquadramento giuridico del fatto contestato diventa (e rimane nei gradi dell'impugnazione) il giudice."*

Va, quindi, ribadito che il decreto che dispone il giudizio immediato (sia esso tipico o c.d. custodiale) chiude una fase di carattere endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, i cui diritti di difesa non sono in alcun modo lesi dalla sua eventuale erronea adozione.

Peraltro, la prospettazione della sentenza impugnata e la corrispondente linea difensiva perdono coerenza nella misura in cui non viene contestato che il giudice abbia diversamente descritto il fatto, rispetto a come inquadrato dal titolare dell'azione penale, ma denuncia la mancata corrispondenza rispetto alla descrizione delle condotte stabilite nello sviluppo dell'incidente cautelare, cercando di tratteggiare una inesistente correlazione vincolante tra quest'ultimo, l'atto di esercizio dell'azione penale ed il provvedimento di giudizio immediato.

Né risulta che gli imputati avessero avanzato doglianze sul punto, posto che, senza alcun dubbio, la difesa avrebbe potuto inviare memoria ex art. 121 cod. proc. pen. nel termine di cui all'art. 456, comma 3, cod. proc. pen., lamentando

la violazione dei diritti e delle prerogative degli imputati a seguito della diversa descrizione delle condotte a loro ascritte.

Infine, l'intera ricostruzione della vicenda appare irrimediabilmente connotata da genericità, dato che in alcuno snodo motivazionale la Corte territoriale ha ritenuto di dover chiarire in cosa si sarebbe concretata la violazione del diritto di difesa degli imputati a seguito della diversa descrizione delle condotte, né, peraltro, in tal senso le difese nelle rispettive memorie hanno offerto alcun significativo contributo.

4. Per completezza va rilevato che, nonostante i vizi evidenziato, la sentenza impugnata non può essere considerata atto abnorme, alla stregua dei principi elaborati su tale tematica dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094), considerato che il provvedimento, pur fortemente viziato, non può essere considerato avulso dall'intero ordinamento processuale, e quindi connotato da abnormità strutturale, ma neanche può ritenersi connotato da abnormità funzionale, dato che esso non determina alcuna stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.

5. Quanto alle memorie difensive, va aggiunto che quella a firma dell'avv.to (omissis) risulta fondata, in parte, su vicende eccentriche rispetto ai rilievi mossi dal Procuratore generale alla sentenza impugnata e, comunque, neanche documentate, ripercorrendo, nel resto, argomentazioni non condivisibili alla luce delle predette considerazioni.

La memoria a firma dell'avv.to (omissis), quanto al primo motivo di ricorso, non tiene conto del fatto che il Procuratore generale nell'udienza innanzi alla Corte di Appello aveva rinunciato all'appello unicamente in riferimento ai capi C2) e C3), opponendosi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ed insistendo nei motivi di appello.

Nel resto, neanche le prospettazioni difensive poste a fondamento delle memorie citate si confrontano adeguatamente con i consolidati principi di diritto sin qui illustrati.

Le palesi e macroscopiche violazioni di legge processuale sin qui evidenziate, che connotano l'iter argomentativo della Corte territoriale impongono, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per il giudizio.

Gli imputati vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, quanto alle parti civili



difese dall'avv.to ^(omissis), ed in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, quanto alle parti civili difese dall'avv.to ^(omissis).

P.Q.M.

Annula la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per il giudizio. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, quanto alle parti civili difese dall'avv.to ^(omissis), ed in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, quanto alle parti civili difese dall'avv.to ^(omissis).

Così deciso in Roma, il 09/09/2022

Il Consigliere estensore

Rossella Catena



Il Presidente

Eduardo de Gregorio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi, **25 OTT 2022**
IL CANCELLIERE ESPERTO
Simona Torrini